



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI

INDICE

Articolo 1 - Premessa.....	2
Articolo 2 - Termini e definizioni.....	2
Articolo 3 – Oggetto ed ambito di applicazione.	4
Articolo 4 - Rapporti con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini.	4
Articolo 5 - Rapporti con le autorità pubbliche.	4
Articolo 6 - Costituzione della banca dati.....	5
Articolo 7 – Controllo e manutenzione degli impianti termici.	5
Articolo 8 – Comunicazioni in merito allo stato dell’impianto.....	6
Articolo 9 – Ispezioni sugli impianti termici.....	6
Articolo 10 - Ispezioni a richiesta	7
Articolo 11 – Rapporto di Controllo Tecnico (Autocertificazione)	7
Articolo 12 - Accertamento documentale	8
Articolo 13 - Modalità di preavviso.....	8
Articolo 14 – Oggetto e modalità dell’ispezione	9
Articolo 15 – Diffida ad adempiere.....	11
Articolo 16 - Termini di adeguamento.....	12
Articolo 17 – Accertamento di violazioni.....	12
Articolo 18 - Ripetizione delle ispezioni	13
Articolo 19 - Casi di pericolo immediato	13
Articolo 20 –Pagamento delle ispezioni.....	13
Articolo 21 - Sanzioni	13
Articolo 22 – Unità Organizzativa impianti termici.....	14
Articolo 23- Reclami	14
Articolo 24 – Entrata in vigore	14

Articolo 1 - Premessa

La Provincia di Campobasso, in applicazione della normativa vigente in materia di controllo e manutenzione, effettua accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici ubicati nel territorio provinciale, direttamente ovvero mediante organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

Tale attività, eseguita in un contesto normativo, nazionale e comunitario, che intende promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, è eseguita con costi a carico degli utenti. Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 art. 9, infatti, le amministrazioni competenti provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di *accertamento* e *ispezione* attraverso una equa ripartizione sugli utenti finali.

Il presente Regolamento disciplina i criteri adottati dalla Provincia di Campobasso nell'eseguire le attività di accertamento e le ispezioni, secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
- b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative;
- c) rispettare quanto prescritto in merito all'esercizio e alle attività di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico;
- d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

Articolo 2 - Termini e definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

Provincia di Campobasso: l'Ente titolare della funzione di accertamento ed ispezione degli impianti termici, ai sensi della Legge 10/1991 e norme collegate;

Organismo competente: la Provincia di Campobasso ovvero il soggetto, pubblico o privato, affidatario in tutto o in parte delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici (denominato *Organismo affidatario*), ai sensi della Legge 10/1991 e norme collegate;

Altre autorità pubbliche: gli altri Enti pubblici tenuti, a vario titolo e per competenze diverse, a vigilare sul rispetto delle norme di installazione, esercizio e conduzione degli impianti termici.

Impianto termico: impianto così come definito dal Decreto Legislativo n. 192/2005 e/o da norme successive, attualmente qualificato come impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono compresi negli impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle

potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Nuovo impianto termico: è l'impianto installato nell'anno solare in cui si opera.

Subentro: si verifica quando l'occupante dell'immobile in cui è presente un impianto termico lascia la conduzione dello stesso ad un altro occupante o, nel caso non subentri un altro occupante, al proprietario dell'immobile stesso.

Disattivazione di un impianto termico: operazione di rimozione di parti essenziali del generatore o eliminazione degli elementi radianti.

Responsabile dell'impianto (detto anche "utente" o semplicemente "responsabile"): è il soggetto che ha l'obbligo di gestire l'impianto in conformità alle norme vigenti ed al presente regolamento, ed è il destinatario delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme di esercizio dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è anche detto *Responsabile di esercizio e manutenzione dell'impianto termico*.

Il responsabile dell'impianto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è:

- "il proprietario" dell'immobile servito;
- "l'occupante" a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare, nel caso di impianti al servizio di singole unità immobiliari;
- "l'amministratore" del condominio, nel caso di condomini dotati di impianti termici centralizzati;
- "l'amministratore", nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, quali società, enti e simili.

Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è delegata dal *responsabile dell'impianto*, ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

Manutentore: l'operatore incaricato dal responsabile dell'impianto termico del controllo e della manutenzione degli impianti, regolarmente abilitato all'attività di manutenzione;

Accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

Ispezione degli impianti termici: si intende il complesso delle operazioni di controllo atte ad accertare la corretta conduzione degli impianti termici da parte dei responsabili;

Ispezioni a campione: si intendono le ispezioni degli impianti termici finalizzate all'accertamento della veridicità delle autocertificazioni pervenute, senza ulteriori oneri a carico dell'utente;

Ispettore: tecnico, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, che esegue le ispezioni sugli impianti termici, per conto dell'Organismo competente;

Servizio di ispezione degli impianti termici: complesso delle attività da svolgere ai sensi della Legge n°10/91 art. 31 comma 3 e norme attuative;

Organismo Affidatario: Organismo esterno di specifica competenza tecnica a cui la Provincia di Campobasso affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici;

Rapporto di Controllo Tecnico: è il modello **prepagato**, predisposto dalla Provincia, sul quale il tecnico manutentore qualificato che esegue il controllo dell'impianto termico trascrive e certifica l'esito dei controlli e gli interventi eseguiti durante la manutenzione dell'impianto. Il rapporto di controllo tecnico ha i contenuti degli allegati F e G al D.lgs 192/2005 e s.m.i.;

Il tecnico ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del D.lgs 192/2005 rilascia una copia di tale Rapporto al responsabile dell'impianto e, ai sensi del punto 14 dell'allegato L al D.lgs 192/05, ne consegna una alla Provincia;

Autocertificazione: Dichiarazione dell'utente attestante il rispetto del DPR n°412/93 e ss.mm.ii. L'autocertificazione si perfeziona con l'invio alla Provincia, a cura del manutentore, del rapporto di controllo tecnico prepagato timbrato e sottoscritto;

Rapporto di Ispezione: documento sul quale l'ispettore deve riportare i risultati dell'ispezione eseguita sull'impianto termico;

Accertamento di violazione: Procedimento attraverso il quale vengono accertate le violazioni del responsabile di un impianto termico commesse nell'esercizio e manutenzione dello stesso, in conseguenza del quale egli viene assoggettato alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 3 – Oggetto ed ambito di applicazione.

Le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici sono svolte secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

Sono soggetti al presente regolamento tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici installati sul territorio di competenza della Provincia di Campobasso ed impianti assimilati, così come definiti dalle norme vigenti in materia.

Articolo 4 - Rapporti con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini.

La Provincia di Campobasso promuove accordi con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini, al fine di garantire una sostanziale omogeneità dei costi relativi alle attività di manutenzione degli impianti termici sul territorio provinciale.

L'adesione alle intese, da parte delle imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, è fatta su base volontaria e determina il rispetto di quanto convenuto nei protocolli di intesa, pena la risoluzione.

Le Associazioni di rappresentanza dei diritti e degli interessi diffusi dei cittadini e degli utenti partecipano alla stesura ed all'aggiornamento dei protocolli d'intesa promossi dalla Provincia.

Articolo 5 - Rapporti con le autorità pubbliche.

La Provincia promuove le necessarie intese con altre Autorità pubbliche al fine di realizzare un sistema integrato di collaborazione finalizzato alla sicurezza dei cittadini, al risparmio energetico, al rispetto della legge e a quanto stabilito dal presente Regolamento. Collabora con gli erogatori di energia

al fine dell'acquisizione dei dati utili per la redazione del catasto provinciale degli impianti nonché con i distributori di gas, anche per quanto previsto dal Decreto Legislativo n°164/2000 al comma 6 dell'art. 16.

I livelli di collaborazione raggiunti dalla Provincia di Campobasso con i comuni, gli altri enti, e gli erogatori di energia, sono estesi all'Organismo Affidatario del servizio ispettivo, il quale è tenuto a rispettare il contenuto delle intese e degli accordi sottoscritti dalla Provincia.

Articolo 6 - Costituzione della banca dati.

Al fine di garantire il mantenimento di una banca dati aggiornata, l'Organismo competente richiede alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Ulteriori dati possono essere richiesti ai Comuni, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, INAIL, ASL e ad altri soggetti fornitori di combustibile.

La Banca dati si aggiorna anche con le comunicazioni obbligatorie all'Organismo competente da parte dei responsabili degli impianti termici.

La Provincia di Campobasso è, in ogni caso, proprietaria dei dati acquisiti e della banca dati nel suo complesso, anche quando il servizio è affidato ad organismo esterno, pubblico o privato.

Articolo 7 – Controllo e manutenzione degli impianti termici.

L'esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva è ammesso solo se l'impianto è dotato di tutta la documentazione e di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti. L'impianto è condotto nel rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientale, e delle disposizioni del presente Regolamento.

Il corretto esercizio di un impianto termico si svolge inoltre attraverso il controllo e la eventuale manutenzione dello stesso, intesi come il complesso di operazioni, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, che comportano l'assunzione di responsabilità in ordine al rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

La legge stabilisce le cadenze temporali in cui effettuare le operazioni di controllo e la manutenzione degli impianti, che sono svolte da un operatore abilitato nel rispetto della normativa vigente (manutentore).

Al termine delle suddette operazioni, ove il controllo sia stato eseguito in qualunque misura sulla funzionalità ed efficienza energetica dell'impianto, l'operatore incaricato ad eseguirlo è tenuto a redigere e sottoscrivere il Rapporto di Controllo Tecnico, *all'uopo predisposto dall'Organismo competente in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto*, da rilasciare al responsabile dell'impianto che lo sottoscrive per ricevuta e presa visione, e ne invia una copia all'Organismo medesimo nei termini di cui al seguente articolo 11.

Qualora durante l'esecuzione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica, l'operatore incaricato dall'utente rilevi anomalie dell'impianto,

provvede a riportare sul Rapporto di Controllo Tecnico che rilascia al responsabile le “raccomandazioni” ovvero le “prescrizioni” atte ad eliminare le anomalie stesse e comunica, nei termini di legge, dette anomalie agli enti competenti.

Il responsabile dell'impianto rimuove le anomalie nei termini previsti dal presente Regolamento.

La validità temporale del Rapporto di Controllo Tecnico, nel rispetto della vigente normativa, varia in funzione della tipologia dell'impianto considerato e viene indicata nel Rapporto medesimo.

Articolo 8 – Comunicazioni in merito allo stato dell'impianto.

Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati o sottoposti a sostituzione del generatore di calore, non sono soggetti ad ispezione nella stagione termica successiva alla data della prima accensione, purché sia stata trasmessa dal responsabile all'Organismo competente la scheda identificativa dell'impianto e la copia della documentazione tecnica obbligatoria per legge, accompagnata dal Rapporto di Controllo Tecnico **Prepagato**, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.

Si considerano fuori uso gli impianti che dopo una manutenzione straordinaria o una riparazione non possono essere messi in funzione.

Per tali impianti i responsabili comunicano all'Organismo Competente il loro stato.

Il responsabile dell'impianto, quindi, ha l'obbligo di comunicare all'Organismo competente le eventuali variazioni che dovessero verificarsi in ordine allo stato dell'impianto ed è tenuto a trasmettere:

- scheda identificativa per l'installazione di nuovo impianto o sostituzione del generatore di calore;
- risultati della prima accensione su Rapporto di Controllo Tecnico prepagato;
- eventuale incarico e/o revoca di terzo responsabile;
- ogni altra variazione relativa all'impianto ed attinente il servizio di ispezione degli impianti termici, anche relativa ai soggetti coinvolti nell'esercizio dell'impianto.

Le predette comunicazioni, ivi comprese quelle relative a impianti fuori uso, sono rese ai sensi della normativa sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. n°445 del 28/12/2000) e inviate entro 30 giorni dalla variazione effettuata. L'omessa comunicazione nei termini prescritti assoggetta il responsabile dell'impianto al pagamento della relativa tariffa in caso di ispezione, ferme restando le eventuali sanzioni previste per legge.

La Provincia accerta la veridicità delle dichiarazioni degli utenti mediante ispezioni.

Articolo 9 – Ispezioni sugli impianti termici.

L'Organismo competente esegue le ispezioni su un numero minimo di impianti pari al 5% di quelli installati sul territorio, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun Rapporto di Controllo Tecnico, ovvero su percentuali superiori stabilite dall'organo competente della Provincia di Campobasso.

Nel programmare la fase ispettiva presso gli utenti finali l'Organismo pone inoltre attenzione ai casi in cui si evidenzino, nei Rapporti di Controllo, situazioni di non conformità alle norme vigenti e programma le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

Le ispezioni eseguite su impianti per i quali non sia pervenuto, nei tempi e modi indicati all'articolo 11 del presente Regolamento, il Rapporto di Controllo Tecnico, comportano il pagamento, da parte del responsabile, della relativa tariffa stabilita dalla Provincia di Campobasso.

Il pagamento della tariffa è dovuto anche nei casi in cui l'Organismo riscontri dichiarazioni non veritiere relative ad impianti di cui sia stata dichiarata la dismissione.

In ogni caso restano ferme ed applicabili, ove ricorrano le condizioni, le sanzioni previste dalla Legge a carico del responsabile inadempiente.

Le ispezioni sono eseguite dall'Organismo competente mediante personale tecnico dotato dei requisiti professionali previsti dalla Legge ed identificato con apposito tesserino di riconoscimento, previo avviso inviato al responsabile dell'impianto, secondo quanto prescritto all'articolo 13 "modalità di preavviso".

L'ispezione consiste in controlli di carattere amministrativo e di natura tecnica.

Articolo 10 - Ispezioni a richiesta

Eventuali richieste di ispezione, pervenute da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, saranno considerate dall'Organismo competente come istanze per consulenze ispettive e, pertanto, eseguite con costi a carico del richiedente, secondo le tariffe indicate dalla Provincia in ragione della specificità dell'impianto, fatte salve eventuali ulteriori spese dimostrate dall'Ente per eseguire le ispezioni.

Articolo 11 – Rapporto di Controllo Tecnico (Autocertificazione)

Per tutti gli impianti termici installati sul territorio provinciale, le ispezioni di cui all'art. 31 comma 3 della Legge 10/91, si intendono effettuate quando venga trasmessa, nei tempi e modalità prescritti dal presente articolo, il Rapporto di Controllo Tecnico attestante il rispetto del DPR n°412/93 e s.m.i.

Si considerano validi solo i Rapporti di Controllo Tecnico **prepagati** inviati all'Organismo redatti su Modulo autorizzato dalla Provincia di Campobasso. Eventuali altre modalità devono essere preventivamente concordate ed espressamente accettate dall'Organismo medesimo.

I Rapporti di Controllo Tecnico devono essere trasmessi possibilmente in forma cumulativa dalle ditte incaricate delle operazioni di controllo e manutenzione obbligatoriamente all'Organismo competente entro il mese successivo all'effettuazione del controllo.

L'Organismo competente può richiedere alle ditte di manutenzione la trasmissione dei dati inerenti il controllo e la eventuale manutenzione su supporto informatico standardizzato.

Resta comunque inteso che gli adempimenti di cui al Rapporto di Controllo Tecnico devono essere svolti entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono ed a condizione che la documentazione pervenga all'Organismo competente entro il 31 gennaio successivo.

Nei casi di subentro, gli oneri ed adempimenti relativi all'esercizio dell'impianto (manutenzione, controllo di efficienza energetica, trasmissione del Rapporto, pagamenti, etc..) sono a carico dell'occupante che conduce l'immobile e, qualora questi non ottemperi, dal proprietario responsabile in solido.

La mancata consegna del Rapporto di Controllo Tecnico nei tempi stabiliti dal presente articolo costituisce inadempimento degli obblighi normativi e pone a carico del responsabile dell'impianto gli oneri tariffari connessi alle conseguenti ispezioni e le sanzioni previste per il non corretto esercizio dell'impianto.

La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può modificare i suddetti termini.

Articolo 12 - Accertamento documentale

L'Organismo competente provvede all'esame di tutti i Rapporti di Controllo Tecnico trasmessi dalle ditte incaricate del controllo ed eventuale manutenzione.

Nei casi in cui l'esame riveli eventuali omissioni e/o incompletezze tali da non poter considerare l'impianto conforme alle norme di legge e/o il Rapporto di Controllo Tecnico esaustivo, invia un avviso all'operatore tecnico incaricato del controllo o al responsabile dell'impianto, richiedendo che le integrazioni necessarie per sanare le irregolarità siano inviate entro trenta giorni dalla data della richiesta di integrazione .

Trascorso inutilmente il termine assegnato per la ricezione delle integrazioni richieste, l'Organismo avvia la fase ispettiva, con oneri – anche sanzionatori - a carico del responsabile e/o della ditta.

Articolo 13 - Modalità di preavviso

L'Organismo competente provvede a comunicare all'utenza i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni tramite comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica (email) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'ispezione.

Le comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica possono avvenire con l'invio della mail:

- alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora l'utente ne sia in possesso;
- alla casella di posta elettronica purchè l'invio sia effettuato con la richiesta di avvenuta lettura.

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avviene con il consenso ed in presenza del responsabile dell'impianto o di persone da esso delegate.

L'impossibilità ad essere presente all'ispezione programmata, obbliga il responsabile dell'impianto:

- a darne comunicazione all'Organismo competente almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione;

- a concordare con l'Organismo competente la data differita dell'ispezione, la quale deve essere fissata in tempi ragionevoli.

Qualora anche l'ispezione concordata non possa essere eseguita a causa del diniego di accesso o assenza del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto (o suo delegato), l'Organismo competente provvederà a comunicare all'utente, almeno 15 giorni prima del termine fissato, la data della nuova programmazione dell'ispezione mediante nota raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), evidenziando nella stessa che:

- la data fissata per l'ispezione potrà essere rinviata per una sola volta unicamente con comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione, mediante:
 - raccomandata A.R.;
 - Posta Elettronica Certificata (PEC) ;
 - Fax.
- la mancata ispezione per cause imputabili al responsabile dell'impianto, comporta l'addebito della relativa tariffa e, se necessario, l'attivazione da parte della Provincia della procedura attinente alla richiesta di sospensione della fornitura di combustibile alla società distributrice ai sensi del D.L.vo n°164/2000 art. 16.

Articolo 14 – Oggetto e modalità dell'ispezione

Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti ed esegue le operazioni controllando che l'impianto sia condotto dal responsabile in modo corretto e nel pieno rispetto delle norme disciplinanti la materia.

L'ispettore incaricato provvede ad eseguire i controlli rilevando le anomalie di seguito riportate.

Anomalie per controlli amministrativi:

- **assenza** della *Dichiarazione di conformità* di cui al DM 37/2008 (ove prevista) o di documentazione sostitutiva, in funzione della tipologia dell'impianto termico;
- **assenza** della documentazione *ISPESL* (ove prevista);
- **assenza** del *Certificato di Prevenzione Incendi* (ove previsto);
- **assenza** del *Libretto d'uso e manutenzione* dell'impianto (ai sensi della normativa vigente il libretto d'uso e manutenzione è parte integrante del generatore di calore);
- **assenza** del Cartello articolo 9 comma 8 DPR n°412/1993 (ove previsto);
- **assenza** del *Libretto di Centrale/Impianto* (in base al combinato disposto dei commi 9 e 11 dell' art. 11 del DPR n°412/1993, DM 17-03-2003 ogni impianto termico deve essere munito di libretto di centrale o impianto);
- **non corretta** Compilazione del libretto di centrale/impianto;
- **assenza** degli allegati al libretto di centrale/impianto (per allegati si intendono i *Rapporti di controllo e manutenzione* o *Rapporti di controllo tecnico* i *Rapporti di controllo* ed i *Rapporti di prova*, rispettivamente previsti dalle norme UNI 10436, UNI 10435, UNI 10389 e dalla

relazione d'intervento prevista dall'art. 11 comma 4 bis del DPR n°412/1993 per impianti di diversa tipologia o dagli allegati G ed F di cui al D.lgs 192/2005 e s.m.i.).

Anomalie per controlli tecnici: (anomalie inerenti il non corretto e regolare esercizio dell'impianto termico)

- stato **scadente** delle coibentazioni del sistema di distribuzione;
- stato **scadente** canna fumaria (ove applicabile);
- **verifica negativa/scollegati** dei dispositivi di regolazione e controllo;
- verifica **negativa** del sistema di ventilazione del locale di installazione del generatore di calore;
- verifica foro di prelievo fumi **non** a norma (la posizione e la conformazione del foro di prelievo fumi sono stabilite nelle norme tecniche che regolano la misurazione in opera del rendimento di combustione);
- valore del CO **superiore** ai limiti prescritti;
- indice di fumosità **superiore** ai limiti prescritti;
- rendimento di combustione **inferiore** ai limiti prescritti.

Le anomalie sopra riportate costituiscono violazione al D.lgs 192/2005 e s.m.i art. 7 commi 1 e 2 e comportano, pertanto, le conseguenze sanzionatorie previste dalla Legge, a seguito di accertamento di violazione, secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

I controlli sono effettuati ai sensi delle norme vigenti e, in particolare, ai fini della verifica degli elementi tecnici, vengono esaminati i seguenti aspetti:

- le coibentazioni, le quali devono avere caratteristiche adeguate all'impianto;
- le canne fumarie, la cui verifica è svolta su tutti i dispositivi di evacuazione dei fumi visibili ed accessibili all'ispettore;
- i dispositivi di termoregolazione, di cui tutti gli impianti devono essere dotati (diversi dai dispositivi di regolazione posseduti dal generatore di calore);
- la verifica della ventilazione che deve essere effettuata sul locale di installazione della caldaia, a prescindere dalla tipologia della caldaia stessa.

Ove dalla normale ispezione visiva della canna fumaria non sia possibile accertarne l'effettivo stato, l'Organismo competente può prescrivere al responsabile dell'impianto una "videoispezione" o verifiche similari (della canna fumaria e dei condotti di evacuazione dei fumi in genere), al fine di prevenire incidenti legati alla intossicazione da monossido di carbonio dovuti a scarso tiraggio o a difetti e difformità di installazione dei condotti di evacuazione stessi. I risultati dell'ispezione devono pertanto essere trasmessi dal responsabile dell'impianto all'Organismo competente per le relative valutazioni.

Al termine delle operazioni l'ispettore redige il **Rapporto di Ispezione** riportante tutti i dati rilevati, le eventuali anomalie, le osservazioni nonché le eventuali dichiarazioni del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto.

Il Rapporto di Ispezione è redatto in duplice copia controfirmato dal responsabile dell'impianto (o dal suo delegato) che ne riceve una da conservare in allegato al libretto di centrale o di impianto. L'altra copia resta nella disponibilità dell'Organismo competente.

Articolo 15 – Diffida ad adempiere

L'ispettore che rilevi anomalie dell'impianto provvede a consegnare al responsabile dell'impianto o suo delegato, unitamente al Rapporto di Ispezione, una diffida ad adeguare l'impianto termico, recante le prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto. Il responsabile dell'impianto o suo delegato ne sottoscrive una copia per presa visione e ricevuta, in caso di rifiuto da parte dello stesso, l'Organismo competente provvede entro 30 giorni dall'ispezione a trasmetterne copia mediante lettera raccomandata AR.

La diffida contiene:

- a) i riferimenti del contestuale Rapporto di Ispezione;
- b) le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento;
- c) il divieto di utilizzo dell'impianto prima di aver ripristinato le normali condizioni di funzionamento ed eliminato le anomalie evidenziate.

L'Organismo competente, previa specifica disposizione impartita dal Dirigente del Servizio, per gli impianti diffidati i cui termini concessi per l'adeguamento siano scaduti, provvederà a trasmettere periodicamente alla Provincia gli elenchi degli impianti diffidati per i quali necessita l'avvio del procedimento di sospensione del gas ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000.

La Provincia provvede:

- a) per gli impianti alimentati con combustibile diverso dal gas di rete, ad informare il responsabile dell'impianto ed il comune territorialmente competente, demandando allo stesso comune l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza di cui alla Legge n. 46/90 per la parte non abrogata e del DM n. 37/2008 e ss. mm. e ii.;
- b) per gli impianti alimentati a gas di rete:
 - ad informare il comune territorialmente competente per l'assunzione dei provvedimenti di competenza (Legge n. 46/90 per la parte non abrogata e del DM n. 37/2008 e ss. mm. e ii.);
 - a comunicare al responsabile dell'impianto l'avvio del procedimento, di cui alla Legge n.241/1990 e ss. mm. e ii. per la richiesta di sospensione del gas di rete ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000, assegnando, nel contempo, al medesimo responsabile dell'impianto, un congruo termine entro il quale poter esercitare i propri diritti;
 - decorso inutilmente il termine concesso nell'avvio del procedimento, l'Organismo competente comunica alla Provincia l'elenco degli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna comunicazione di avvenuto adeguamento o richieste di eventuali proroghe per adempiere, avendo cura di indicare gli elementi identificativi del distributore del combustibile di rete;
 - acquisito l'elenco degli impianti di cui trattasi, la Provincia provvederà ad inviare al distributore del combustibile di rete la richiesta di sospensione della fornitura ai sensi del D. Lgs n.164/2000.

Articolo 16 - Termini di adeguamento

Il termine ordinario entro il quale adeguare l'impianto secondo quanto prescritto nella diffida è fino a **300 giorni**, fatto salvo eventuale diverso termine indicato nella diffida stessa in funzione delle anomalie rilevate dall'ispettore incaricato, il quale deve essere commisurato direttamente alla complessità dell'intervento e inversamente al grado di rischio che l'anomalia comporta. Il responsabile non è autorizzato ad utilizzare l'impianto che presenti anomalie prima dell'adeguamento.

Il destinatario della diffida provvede ad inviare la documentazione al termine dell'adeguamento e comunque non oltre i termini prescritti nella diffida ad adempiere.

Ove il responsabile non provveda a consegnare la documentazione richiesta che attesti la regolarizzazione dell'impianto ovvero dalla documentazione prodotta e/o dal successivo esame ispettivo emergano le medesime anomalie già segnalate con la diffida, il responsabile è assoggettato alle sanzioni previste dalla Legge.

La rilevazione di anomalie diverse da quelle precedentemente segnalate, invece, sottopongono il responsabile dell'impianto ad un nuovo procedimento di diffida previsto all'articolo 15.

Articolo 17 – Accertamento di violazioni

Le violazioni dell'articolo 7 comma 1 del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii., accertate dall'Organismo competente, sono di natura amministrativa e tecnica e vengono accertate secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 14, 15, 16 e 18 del presente regolamento.

Le anomalie di carattere amministrativo riguardano violazioni del responsabile dell'impianto che non ha provveduto ad effettuare le operazioni di manutenzione ed il controllo di efficienza energetica nei tempi indicati dalla Legge e secondo le modalità previste nel presente Regolamento ovvero non esibisce la documentazione prescritta.

In ogni caso, il responsabile dell'impianto provvederà ad effettuare le suddette operazioni o a recuperare i documenti non esibiti entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ispezione ed inviare tempestivamente la documentazione all'Organismo Competente.

Nel caso di assenza del libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio o dell'impianto il responsabile si farà parte attiva per il suo reperimento ed in caso di impossibilità si applicheranno le previsioni più restrittive previste dal fabbricante degli apparecchi per altri modelli.

Le anomalie di carattere tecnico vengono evidenziate nella diffida ad adempiere di cui all'articolo 15, se riscontrate in fase di ispezione; mediante accertamento documentale se evidenziate dai manutentori in fase di redazione dei Rapporti di Controllo Tecnico.

In ogni caso il responsabile dell'impianto provvederà a regolarizzare la posizione inviando la documentazione richiesta all'Organismo competente. Tale regolarizzazione può essere dimostrata dal responsabile anche mediante la procedura di cui all'articolo 11, inviando il Rapporto di Controllo Tecnico Prepagato, valido anche come assolvimento dell'eventuale obbligo di controllo e manutenzione prescritto per l'impianto.

La reiterata violazione delle norme che disciplinano gli obblighi di manutenzione dell'impianto comporta l'immediata applicazione della sanzione prevista dalla Legge, fatte salve tutte le altre conseguenze a carico del responsabile dell'impianto medesimo.

Articolo 18 - Ripetizione delle ispezioni

In attuazione a quanto disposto dal presente Regolamento, l'Organismo competente provvede a:

- a.** ripetere, con oneri a carico dell'utente, le ispezioni sugli impianti termici diffidati a seguito del rilevamento di anomalie, per i quali, scaduti i termini per l'adeguamento, non sia pervenuta alcuna comunicazione o documentazione di avvenuto ripristino del normale funzionamento degli impianti;
- b.** eseguire ispezioni, a campione, sugli impianti termici per cui sia pervenuta l'attestazione di avvenuto adeguamento.

Nell'eseguire le ispezioni l'Organismo competente, ove vengano accertate le stesse anomalie oggetto della diffida, comunicherà le inadempienze alla Provincia ai fini dell'avvio del relativo procedimento sanzionatorio. Nel caso in cui l'Organismo accerti ulteriori e diverse anomalie, provvede a notificare al responsabile dell'impianto una nuova diffida, ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 19 - Casi di pericolo immediato

Qualora dall'esito dell'ispezione sugli impianti termici emerga una situazione di pericolo immediato, l'ispettore diffida per iscritto il responsabile a non usare l'impianto, evidenzia sul rapporto di prova in modo specifico e particolare l'esistenza del pericolo immediato, comunica contestualmente ed immediatamente la situazione di pericolo al responsabile dell'Organismo competente il quale dovrà attivarsi per la disposizione degli interventi ritenuti necessari.

Articolo 20 – Pagamento delle ispezioni

In tutti i casi in cui l'ispezione dell'Organismo competente, ai sensi del presente Regolamento, sia eseguita con costi a carico del responsabile dell'impianto, questi è tenuto ad eseguire il relativo pagamento entro 30 giorni dall'ispezione medesima.

Trascorso inutilmente tale termine, ogni eventuale spesa sopportata dall'Organismo per riscuotere, resta a carico del responsabile inadempiente.

Articolo 21 - Sanzioni

Il Dirigente del Servizio della Provincia presso cui è incardinata l'Unità Organizzativa Impianti Termici è competente alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento e per le sanzioni di cui all'art. 34 comma 5 della legge n°10/91 e art. 15 del D.lgs 192/2005 e ss.mm. e ii., che

nello specifico, per quanto attiene agli adempimenti connessi all'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, prevedono:

- all'art. 15 comma 5 D.lgs 192/2005 "il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro";
- all'art. 15 comma 6 D.lgs 192/2005 "l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti".

Qualsiasi violazione alle norme vigenti e richiamate indirettamente dal presente Regolamento, se non di competenza della Provincia, sarà segnalata agli organi competenti per i provvedimenti di competenza.

Articolo 22 – Unità Organizzativa impianti termici

Presso la Provincia di Campobasso è istituita l'U. O. Impianti Termici alla quale sono affidate le seguenti funzioni:

1. coordinare l'andamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
2. fornire indirizzi sulla pianificazione delle ispezioni;
3. applicare le sanzioni nei casi previsti dalla normativa vigente;
4. richiedere la sospensione della fornitura di combustibile nei casi disciplinati dalla normativa vigente;
5. qualunque altra attività si renda necessaria al fine di raggiungere gli obiettivi connessi alle competenze, assegnate alla Provincia di Campobasso, dalla legge in materia di ispezione degli impianti termici.

Articolo 23- Reclami

Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio possono essere segnalati all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della Provincia di Campobasso, utilizzando gli appositi modelli predisposti a tal scopo, che provvederà ad informare tempestivamente l'Ufficio competente.

Articolo 24 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione conformemente a quanto disposto dall'articolo 46 dello Statuto della Provincia di Campobasso; lo stesso sostituisce integralmente ogni altro regolamento o disciplinare emanato in materia dalla Provincia di Campobasso.